

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Oggi 8 luglio 2020, in modalità telematica

Tra


La Società Preca Brummel S.p.A in concordato preventivo in continuità (di seguito anche solo *la Società*) sede legale in Carnago (VA), via Galliano 21, P.IVA IT02482280126 in persona della D.ssa Federica Vismara, in qualità di Responsabile Risorse Umane.

e

La FILCAMS CGIL in persona del Sig. Sergio Aliprandi
La FISASCAT CISL in persona della Sig.ra Elena Vanelli
La UILTUCS UIL in persona del Sig. Emilio Fagnoli

Premesso che

- La Società svolge attività di produzione e commercializzazione di abbigliamento per bambini e che attualmente occupa complessivamente 249 addetti, 160 dei quali impiegati e distribuiti nella specifica attività impiegatizia di sede e di vendita nei negozi della catena, con inquadramento nel settore terziario (CSC 70202), per il cui dettaglio, in termini di distribuzione territoriale, si rimanda al documento allegato al presente verbale;
- La Società, In diretta conseguenza dei provvedimenti amministrativi e normativi (di livello regionale e/o nazionale) adottati nel corso degli ultimi mesi a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, si è trovata inizialmente costretta a sospendere la propria attività di vendita diretta al pubblico oltre che, per effetto di detta sospensione, anche ogni attività indiretta di natura commerciale con impatto anche sul personale impiegato nelle funzioni di supervisione e gestione punti vendita, marketing e visual merchandising e commerciale;
- In ragione di quanto esposto al punto che precede la stessa, con comunicazione via pec mail alle Osl di cui in epigrafe, oltre che alle competenti Divisioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 31 marzo 2020, ha avviato la procedura di informazione sindacale per il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 d.l. 18/2020, successivamente convertito in legge 27/2020;
- La procedura di esame congiunto con le sopradette Osl si è successivamente conclusa, con esito positivo, con la sottoscrizione di un verbale di accordo in data 14 aprile 2020 e che, con specifica istanza sul portale Cigs Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la stessa ha presentato domanda di autorizzazione al relativo trattamento di integrazione salariale in deroga per aziende c.d. "Plurilocalizzate";

- Con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 maggio 2020, Div. IV.R.0105628, firmato digitalmente, è stato integralmente autorizzato, in favore della scrivente, il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo (13 settimane) dal 1° aprile 2020 al 27 giugno 2020 per le unità produttive e/o punti vendita situati nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e di 9 settimane per i punti vendita situati nelle altre Regioni di cui all'allegato alla comunicazione di ricorso alla cassa del 31 marzo 2020;
- L'attività di vendita al dettaglio è progressivamente ripresa, in osservanza delle differenti discipline normative di ordine statale e/o regionale che ne hanno disciplinato il riavvio, con definitiva riapertura della totalità dei punti vendita realizzatasi solo in data 18 maggio 2020;
- la ripresa è tuttavia contraddistinta da un orario di apertura ridotto rispetto al regime standard e, come purtroppo prevedibile, da un numero di visitatori e di accessi nettamente inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che, per effetto di detta sospensione, anche ogni attività indiretta di natura commerciale subisce una riduzione con impatto anche sul personale impiegato nelle funzioni di supervisione e gestione punti vendita, marketing e visual merchandising e commerciale.
- la Società, considerata la c.d. "plurilocalizzazione" territoriale in più di 5 Regioni dei propri punti vendita (e comunque in generale di quello impiegato in attività inquadrata nel settore Terziario), ha quindi inviato, in data 28 maggio 2020, alle OSL di cui in epigrafe l'informativa sindacale per l'avvio della fase sindacale di esame congiunto ai fini della "continuazione" dell'intervento della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22, e ss., del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, in Legge 27/2020 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato dal decreto legge 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") e per la causale Emergenza Covid-19 e quindi per le ulteriori 5 settimane ivi previste, in considerazione dell'avvenuta integrale autorizzazione dei pregressi periodi per un totale di 167 addetti il cui elenco (con relativa distribuzione territoriale) è puntualmente dettagliato nel documento allegato all'anzidetta informativa e di seguito riprodotto quale parte integrante della presente intesa;
- in data 29 maggio 2020 le OOSS di cui sopra, in risposta all'anzidetta comunicazione, hanno formalmente richiesto l'esperimento dell'esame congiunto che si è svolto, in modalità online, in data 9 giugno 2020;
- Con Istanza in corso di presentazione all'Inps verrà richiesta l'autorizzazione per l'anzidetto ulteriore periodo di 5 settimane aggiuntive di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.



Al. Fedi

- L'anzidetta richiesta decorre dal 1 giugno 2020 e per un periodo di ulteriori 5 settimane per tutte le unità produttive e/o punti vendita situati nelle regioni di cui in allegato fatte salve le unità produttive e/o i punti vendita situati nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna per le quali la richiesta delle ulteriori 5 settimane decorre diversamente dal 28 giugno 2020 una volta esaurite le prime 13 settimane di intervento (si veda art. 22, comma 8-quater d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020, e successive modifiche ed integrazioni).
- considerate le ulteriori previsioni di cui all'art. 1, 1° co., d.l. 52/2020 del 17 giugno 2020, a fronte del persistere delle condizioni di debolezza dei consumi, oltre che in vista dell'esaurimento delle prime 14 settimane di Cigd di cui all'art. 22, e ss., del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, in Legge 27/2020 del 24 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni la Società ha nuovamente avviato, in data 3 luglio 2020, la procedura di informativa sindacale di cui al più volte richiamato art. 22. 
- In data odierna, dopo espressa richiesta delle Osl di cui in epigrafe, è stato esperito l'esame congiunto con esito positivo

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue


1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le parti, in coerenza ed applicazione delle richiamate previsioni normative ed amministrative, confermano quindi di aver dato corso ed esaurito, con esito positivo, l'esame congiunto confermando altresì come la richiesta della Società di ricorrere alla "continuazione" della CIGD di cui al citato art. 22 e ss. d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020, come modificato dal d.l. 34/2020, oltre che ai sensi dell'art. 1, 1° co., d.l. 52/2020, sia diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e del fatto che l'attività di vendita al dettaglio, seppure ripresa dopo il lockdown, sia svolta con un orario di apertura dei punti vendita, in gestione diretta, ridotto rispetto al regime standard anche in considerazione del ridotto numero di visitatori e di accessi nettamente inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
3. L'intervento della CIGD, previsto e richiesto per un ulteriore periodo di 4 settimane (fatto comunque salvo ogni eventuale e successivo intervento normativo che ne ampli ulteriormente la durata e quindi con riserva di ulteriore e più duraturo utilizzo), riguarderà un totale di 160 addetti per i quali è prevista la riduzione dell'orario di lavoro, ovvero la sospensione fino ad un massimo di zero ore settimanali, con intervento della cassa integrazione guadagni in deroga con decorrenza dal 5 luglio 2020, fatta eccezione per i punti vendita e/o il personale di sede delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per i quali la decorrenza delle ulteriori 4 settimane è fissata al 2 agosto 2020;

4. In relazione al trattamento di integrazione salariale in deroga la Società farà richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS applicando la disciplina di cui all'art. 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148/2015.
5. La Società, a fronte delle specifiche richieste in tal senso formulate dalle controparti sindacali con finalità di sostegno del reddito, si impegna ad erogare, in favore del personale il cui rapporto di lavoro risulti totalmente sospeso nel corso del corrente mese di luglio e/o nel prossimo mese di agosto e, a fronte di specifica richiesta in tal senso presentata del singolo lavoratore interessato, una somma a titolo di acconto dei ratei della 13^o mensilità già maturata alla fine del mese di giugno 2020 per un valore pari al massimo a 300 Euro lordi; il relativo importo verrà liquidato, al ricorrere delle condizioni anzidette, in coincidenza con il pagamento delle retribuzioni di agosto.
6. La Società, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative oltre che commerciali e produttive, e tenuto conto della specifica professionalità richiesta si impegna a valutare l'adozione di modelli organizzativi di gestione del personale di vendita che consentano la massima e equa rotazione possibile degli addetti di vendita in base a qualifiche fungibili; tale valutazione dovrà specificamente tenere conto anche di ogni eventuale specifica restrizione (i.e. durata giornaliera massima di apertura, capienza massima di clienti per negozio per rispettare le misure minime di distanziamento, flusso di accesso, etc.) che dovesse comunque essere imposta e/o richiesta.
7. La Società conferma inoltre che la ripresa delle attività aziendali è stata effettuata in conformità ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed in contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 e successivamente integrato in data 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti.
8. La Società si impegna quindi a presentare specifica istanza di autorizzazione in modalità telematica, corredata della documentazione espressamente richiesta a tale fine anche ai sensi della Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 8 aprile 2020 e ai sensi della Circolare n° 11 del 1 luglio 2020 oltre che delle specifiche indicazioni dell'Inps, e con le decorrenze e secondo le modalità (i.e. addetti coinvolti, durata, etc) già convenute al precedente p.to 3; sono comunque fatte salve eventuali e diverse ulteriori modalità di presentazione della relativa istanza che dovessero essere successivamente illustrate dal competente Ministero ovvero dall'Inps e che la Società si impegna sin da ora ad adottare.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Società



La FILCAMS CGIL



La UILTUCS UIL



La FISASCAT CISL

